Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 359.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto il seguente:

antropologia culturale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 360.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 101, 102, 104 e 105, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 101. — Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorità competente.

Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.

Art. 102. — La direzione dello scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il consiglio di ciascuna scuola è formato dai professori che tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore della scuola stessa.

Art. 104. — L'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami.

La durata dei corsi è fissata nello statuto delle singole scuole.

Art. 105. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **361.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina alla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1297, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, adottata il 23 febbraio 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica neurologica « R » della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, adottata il 31 ottobre 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica « R » della stessa facoltà dell'Università di Napoli;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1297 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Aldo Quattrone e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica neurologica « R » della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1297, è attribuito, unitamente al titolare dott. Aldo Quattrone, alla cattedra di clinica neurologica « R » dalla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. 362.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

patologia e diagnostica ultrastrutturale;

programmazioni e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

neurofisiologia;

neuropatologia;

citopatologia;

biomatematica;

farmacocinetica;

farmacologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 326

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Riconferma del segretario generale dell'Aero club d'Italia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLA DIFESA E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordinamento dell'Aero club d'Italia;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, che ha approvato lo statuto dell'Aero club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 670, con il quale l'Ae.C.I. viene dichiarato ente necessario e inserito nella categoria V della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la delibera n. 830 del 13 ottobre 1979, con la quale il consiglio federale dell'Ae.C.I. richiede la riconferma del gen. S.A. (ris.) Giulio Rosica, per il quadriennio 21 marzo 1980-20 marzo 1984, nel posto di segretario generale;

Considerato che nulla osta alla predetta riconferma;

Decreta:

Il gen. S.A. (ris.) Giulio Rosica è riconfermato segretario generale dell'Aero club d'Italia per il quadriennio 21 marzo 1980-20 marzo 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro dei trasporti
PRETI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Il Ministro della difesa
SARTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
D'AREZZO

(6937)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1200, datata 4 aprile 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Trieste fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo Gianfranco Patuanelli, dimissionario, con il sig. Vittorio Giustina;

Decreta:

Il sig. Vittorio Giustina è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Gianfranco Patuanelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6881)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Mogadiscio (Somalia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Mogadiscio (Somalia) è modificata come segue: le regioni della Migiurtinia, Mudugh, Hiran, Benadir, Alto Giuba e Basso Giuba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: COLOMBO

(6889)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sait Modamaglia - Salone internazionale dell'abbigliamento », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sait Modamaglia - Salone internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Bologna dal 18 al 21 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6875)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « SIM '80 - XIV Salone internazionale della musica e high fidelity », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « SIM '80 XIV Salone internazionale della musica e high fidelity », che avrà luogo a Milano dal 4 all'8 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6872)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XLIV Salone internazionale delle calzature » e « XII Micam », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XLIV Salone internazionale delle calzature » e « XII Micam », che avranno luogo a Bologna dal 5 all'8 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6873)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 13 al 15 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6876)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XLIV Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XLIV Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », che avrà luogo a Bari dal 12 al 22 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6874)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale del mobile », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale del mobile », che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6879)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « V Salone internazionale della illuminazione », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « V Salone internazionale dell'illuminazione », che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6878)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo professionale - Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo professionale - Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale », che avrà luogo a Padova dal 12 al 14 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6877)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975 anche alle gestioni sostitutive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quindi anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1977, 30 dicembre 1978 e 5 gennaio 1980, che hanno disposto gli aumenti delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispettivamente, per gli anni 1978, 1979 e 1980;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, gli stessi aumenti si applicano anche alle pensioni del precitato Fondo per il personale di volo;

Considerato che il predetto art. 15 della legge n. 484 del 1973 stabilisce anche che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che gli oneri complessivi derivanti dalle perequazioni automatiche per gli anni anzidetti, il cui valore capitale è stato valutato in 16,3 miliardi di lire, non trovano copertura nelle disponibilità della gestione che presentava al 31 dicembre 1978 un disavanzo patrimoniale di 18,4 miliardi di lire, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione finanziaria del servizio statistico attuariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli oneri anzidetti possono essere coperti, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva del 3,16 per cento per la durata di un quinquennio;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva del 3,16 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 21 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	828,55	828,55	828,55	828,55	828,50	—	828,45	828,55	828,55	828,55
Dollaro canadese .	718,80	718,80	718,30	718,80	719,15	—	719,05	718,80	718,80	718,80
Marco germanico .	475,95	475,95	476,40	475,95	476 —	—	476,08	475,95	475,95	475,95
Fiorino olandese .	434,95	434,95	435,25	434,95	434,85	—	435,05	434,95	434,95	434,95
Franco belga .	29,725	29,725	29,72	29,725	29,70	—	29,703	29,725	29,725	29,72
Franco francese	204,85	204,85	204,75	204,85	204,90	—	204,94	204,85	204,85	204,85
Lira sterlina .	1969,80	1969,80	1969,90	1969,80	1969 —	—	1969,70	1969,80	1969,80	1969,80
Lira irlandese .	1788 —	1788 —	1787 —	1788 —	1787 —	—	1788,25	1788 —	1788 —	—
Corona danese .	153,81	153,81	153,70	153,81	1 3,75	—	153,83	153,81	153,81	153,80
Corona norvegese .	172,48	172,48	172,40	172,48	172,35	—	172,485	172,48	172,48	172,45
Corona svedese . .	201,42	201,42	201,40	201,42	201,35	—	201,42	201,42	201,42	201,40
Franco svizzero	518,51	518,51	518,25	18,51	517,90	—	518 —	518,51	518,51	518,50
Scellino austriaco . . .	67,089	67,089	67,15	67,089	67 —	—	67,05	67,089	67,089	67,05
Escudo portoghese .	16,95	16,95	17 —	16,95	17 —	—	17 —	16,95	16,95	16,90
Peseta spagnola	11,686	11,686	11,7150	11,686	11,70	—	11,69	11,686	11,686	11,68
Yen giapponese . . .	3,773	3,773	3,81	3,773	3,77	—	3,775	3,773	3,773	3,77

Media dei titoli del 21 luglio 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 . .	68,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	87,200
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,325
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,675
» 6 % » » 1970-85 .	79,200
» 6 % » » 1971-86 .	77,350
» 6 % » » 1972-87 .	73 —
» 9 % » » 1975-90 .	75,600
» 9 % » » 1976-91 .	77,400
» 10 % » » 1977-92 . .	83,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80.	99,750
» » » » 1-10-1978/80.	99,500
» » » » 1- 3-1979/81.	98,950
» » » » 1- 7-1979/81. .	99,250
» » » » 1-10-1979/81. .	97,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81. .	99 —
» » » » 1- 5-1979/82.	98,150
» » » » 1- 7-1979/82.	97,250
» » » » 1-10-1979/82.	97,350
» » » » 1- 1-1980/82.	96,900
» » » » 1- 1-1980/83.	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . .	86,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,750
» » » 12 % 1- 4-1982 . . .	94,950
» » » 12 % 1-10-1983 . .	92,875
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	92,850
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	92,750
» » » 12 % 1-10-1984	92,375
» » » 12 % 1-10-1987	90,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	828,50
Dollaro canadese .	718.925
Marco germanico .	476,015
Fiorino olandese .	435 —
Franco belga .	29,714
Franco francese	204,895
Lira sterlina .	1969,75
Lira irlandese	1788,125
Corona danese .	153,82
Corona norvegese .	172.482
Corona svedese .	201,42
Franco svizzero .	518,255
Scellino austriaco .	67,069
Escudo portoghese .	16,975
Peseta spagnola .	11,688
Yen giapponese .	3,774

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Albiate, Binasco, Codogno, Rescaldina, Rudiano, Tignale e Gavirate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32096: comune di Albiate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 giugno 1978, n. 38 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 aprile 1980, n. 30);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32338: comune di Binasco (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 4 febbraio 1977, n. 6, 12 luglio 1978, n. 120 e 29 maggio 1979, n. 99 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 marzo 1980, n. 59);

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32095: comune di Codogno (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 21 giugno 1977, n. 216 e 19 novembre 1977, n. 446 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 aprile 1980, n. 63);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32337: comune di Rescaldina (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 luglio 1972, n. 75 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 6 ottobre 1973, n. 104, 23 aprile 1975, n. 82 e 6 dicembre 1978, n. 297);

deliberazione 8 maggio 1980, n. 31681: comune di Rudiano (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 aprile 1979, n. 4, e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 ottobre 1979, n. 66);

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32108: comune di Tignale (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 dicembre 1977, n. 44 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 gennaio 1979, n. 3);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32330: comune di Gavirate (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 ottobre 1977, n. 84 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 dicembre 1978, n. 60).

(6904)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Imola

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1980, n. 1417 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 28 maggio 1980 con atto n. 4463/3847) è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 aprile 1978, n. 185.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6840)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della « Cooperativa Patriarca - Soc. coop. a r.l. per azioni », in Reana del Rojale.

Con provvedimento 2 luglio 1980, n. 2459, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa ex art. 2540 del codice civile della « Cooperativa Patriarca - Soc. coop. a r.l. per azioni », in Reana del Rojale (Udine), costituita il 19 novembre 1977, nominando liquidatore il dott. Ugo Di Martino, piazza Duomo, 12, Udine.

(6836)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari della guardia di finanza;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 546, e successive modificazioni, recante aumenti di organico dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 9 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1978, registro n. 13 Finanze, foglio n. 7, che stabilisce l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare della guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che stabilisce i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali della guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della guardia di finanza di:

a) cinquecento allievi per il contingente ordinario;

b) cento allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;
una prova scritta di composizione italiana;
una prova orale di cultura generale;
un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a m 1,65;

abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

siano in possesso di diploma d'istruzione secondaria di primo grado.

I concorrenti per il contingente di mare debbono inoltre essere in possesso o in grado di conseguire nell'anno scolastico 1979-80 uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;
maturità tecnica aeronautica, indirizzo navigazione aerea;
maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;
maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;
maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;
maturità tecnica industriale, indirizzo meccanica;
maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;
maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;
maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;
maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;
maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;
padrone marittimo per il traffico e la pesca;
tecnico delle industrie meccaniche;
meccanico navale;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore ed elettromeccanico;
radiotelegrafista di bordo;
montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I militari della guardia di finanza, contingente di mare, che partecipano al concorso ai sensi del precedente punto 1, possono concorrere per i posti riservati a tale contingente.

I requisiti sopra indicati, debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, viale XXI Aprile n. 51, Roma-Nomentano, al quale sarà presentata o fatta pervenire unitamente al modello meccanografico « AS », da ritirarsi presso qualunque comando della guardia di finanza che fornità anche le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome e data di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso di titolo di scuola media inferiore e per i concorrenti del contingente di mare, il possesso o la possibilità di conseguire nell'anno scolastico 1979-80 uno dei diplomi indicati al precedente art. 2; copia del titolo di studio ed eventualmente del diploma, qualora già conseguito, dovrà essere allegata alla domanda.

Il concorrente che sia in servizio nella guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio di cui è in possesso o, per il contingente di mare, che sia in grado di conseguire nell'anno 1979-80;

eventuali procedimenti penali pendenti.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di Corpo al comando scuole, centro di reclutamento, entro il termine stabilito dal comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa e da copia conforme del foglio matricolare.

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende e da copia conforme del foglio matricolare.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

Per i militari di truppa in servizio nella guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio espresso in sede di visita medica, qualora il concorrente ne faccia richiesta scritta all'atto della comunicazione, è soggetto a revisione da parte di una commissione costituita da:

un colonnello della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento.

Nel caso in cui il partecipante al concorso abbia chiesto di essere ammesso a giudizio di revisione, il comando scuole, centro di reclutamento, qualora ritenga ciò necessario per l'emissione del suddetto giudizio, provvederà a convocarlo per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio; l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

La dentatura dovrà essere in buone condizioni. Sono tollerate carie, mancanze di denti e protesi estetiche purchè la masticazione risulti efficiente.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislabia o disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;

schermografico;

oftalmico;

esame dell'urina;

neurologico;

cardiologico;

determinazione dell'azotemia e glicemia.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, contenente l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero da un medico militare.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato ed attestazione può essere rilasciato da un ospedale militare.

Art. 8.

I concorrenti giudicati idonei in sede di visita medica o che abbiano ottenuto la revisione del giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo nella data e nelle sedi che saranno rese note agli interessati all'atto della comunicazione del giudizio di visita medica o di quello di revisione.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati che saranno nominati con determinazione del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio della prova scritta e orale è composta da:

un generale della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;

due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta e l'idoneità in sede di accertamento psico-attitudinale, di cui al successivo art. 10, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 10.

Il concorrente giudicato idoneo alla prova scritta di cui al precedente art. 9 e sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della guardia di finanza, presidente;

due ufficiali inferiori della guardia di finanza, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 12.

Art. 12.

La commissione di cui all'art. 9 forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 9, così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 11, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valir militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi; nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3.

Art. 13.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando scuole della guardia di finanza, centro di reclutamento, a pena di esclusione dal concorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva; per i riformati o per i di-

chiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva.

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli di cui al precedente art. 12;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della guardia di finanza come allievo;

l) originale del diploma del titolo di studio, e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2, o copia autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione dell'anno di conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In quest'ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° ottobre 1981.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° ottobre 1981, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) siano rilasciati da uno stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) devono essere di data posteriore di quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 14.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza, ammessi al concorso, perdono il grado.

Il Ministro ha facoltà di arruolare i concorrenti dichiarati vincitori non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 15.

I concorrenti non in servizio nella guardia di finanza, all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;
passaporto;
tessera personale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento; gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 16.

I concorrenti che non siano in servizio nella guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della guardia di finanza del Lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B*) di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per consulti o interventi operatori, anche se per ragioni d'urgenza sia stato disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1980
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 185

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(compilare in stampatello o a macchina in carta da bollo)

Al comando scuole della guardia di finanza - Centro di reclutamento - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . domiciliato a . . . . . . (provincia di . . . .) in via o piazza . . . . n. . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

per i concorrenti per il contingente ordinario:

d) di aver conseguito il diploma di . . . . di cui allega copia;

per i concorrenti per il contingente di mare:

d) di aver conseguito, allegandone copia, o essere in grado di conseguire nell'anno scolastico 1979-80 il diploma di . . . .).

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (4) . . . . . .

(1) Cognome e nome.
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.
(4) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*:

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.
Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.
La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.
La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.
I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.
La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.
La prima guerra mondiale (1914-18).
L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.
La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.
L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica*:

Diritti e doveri del cittadino.
L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le regioni, le provincie, i comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;
concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;
elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;
le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;
mare, coste, golfi, isole e penisole;
fiumi e laghi;
pianure;
prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;
industria, artigianato e commercio;
principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.
Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali, e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.
Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.
Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.
Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.
Misure degli angoli.
Numeri complessi, addizione e sottrazione.
Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.
Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
Frazioni proprie, improprie e apparenti, numeri misti.
Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.
Proporzioni.
Interesse e sconto.
Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di:

Punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, perpendicolari, divergenti, convergenti.
Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice concavi, convessi.
Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.
Calcolo pratico del perimetro e dell'area (regola diretta e, escluso il quadrato, regola inversa).
Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.
Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.
Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.
Facili problemi come per l'aritmetica.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1) *Scritta* (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi in senso compiuto dalla lingua prescelta;
traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2) *Orale* (durata: venti minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;
breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(6936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:
istituto di meccanica agraria . . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:
istituto di chimica generale ed inorganica . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
cattedra di fisica generale . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
cattedra di immunologia clinica . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(6951)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(2419/S)

OSPEDALI DI OSTIGLIA, POGGIO RUSCO, QUISTELLO E SERMIDE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente ortopedico;
un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(2477/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(2481/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(2420/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(2421/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(2418/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(2417/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 marzo 1980, n. 1-22/Legisl.

Regolamento di esecuzione per quanto attiene la determinazione dei concorsi per esame-colloquio e dei relativi programmi d'esame per l'inquadramento in ruolo del personale di cui agli articoli 23 e 24 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 6 *maggio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 23 e 24 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2177 di data 21 marzo 1980;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esame-colloquio per l'inquadramento in ruolo del personale di cui agli articoli 23 e 24 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 sono così determinati:

1) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico dei trasporti;

2) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, ripartito in relazione alle sotto specificate materie:

a) dermatologia e anatomia;

3) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, ripartito in relazione alle sotto specificate materie:

a) tecnica professionale di segreteria e di sala;
b) attività ginnico-sportive e ricreative;

4) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, ripartito in relazione alle sotto specificate materie:

a) esercitazioni pratiche di sala;
b) esercitazioni pratiche di cucina;
c) esercitazioni pratiche di estetica e relativa tecnica professionale;
d) esercitazioni pratiche di parrucchiera per donna e relativa tecnica professionale.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 23 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 in possesso dei requisiti dallo stesso previsti, puo chiedere di partecipare al concorso indicato al sub 1) del precedente art. 1, purchè abbia esercitato mansioni afferenti la manutenzione dei veivoli in dotazione della provincia autonoma di Trento.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 24 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, in possesso dei requisiti dallo stesso previsti, può chiedere di partecipare ad uno dei concorsi indicati al sub 2), 3), 4) del precedente art. 1 purchè abbia insegnato, a norma dell'art. 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, presso il centro formazione professionale della provincia almeno due anni, anche non consecutivi, o completi i due anni di insegnamento entro l'anno scolastico 1979-80.

Art. 4.

L'esame-colloquio di cui al precedente art. 2 consiste in una conversazione sulle seguenti materie:

elementi di aerotecnica;
costruzioni aeronautiche e macchine a fluido;
nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine;
generatori, motori, trasformatori, lettura di schemi elettrici elementari;
nozioni generali sulle norme di prevenzione degli infortuni;
tecnologie aeronautiche;
nozioni sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento con particolare riguardo alle norme in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.

Al colloquio potrà essere dato un carattere pratico tendente ad accertare l'acquisizione da parte dei candidati della padronanza delle mansioni svolte e da svolgere nell'ambito del settore presso cui gli stessi hanno prestato o prestano servizio.

Art. 5.

Ai fini dell'espletamento degli esami-colloquio previsti dal precedente art. 1 sub 2), 3) e 4) sono stabiliti i seguenti programmi d'esame:

Carriera direttiva:

elementi di pedagogia e psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento alla problematica educativo-scolastica, ai bisogni psicologici dell'alunno nonché all'orientamento scolastico nell'età adolescenziale;

elementi di metodologia e didattica degli audiovisivi e delle nuove tecnologie educative;

conoscenze teoriche relative alla materia di insegnamento esercitata presso il Centro formazione professionale, con riguardo all'eventuale dimostrazione del corretto uso dei sussidi didattici relativi al tipo di istruzione impartito;

ordinamento della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento al suo ordinamento scolastico.

Carriera di concetto:

elementi di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva con riferimento ai problemi della scuola;

elementi di metodologia e didattica relativa all'organizzazione della vita di classe, con particolare riferimento alla individuazione e risoluzione dei problemi inerenti al rapporto educativo-scolastico;

conoscenze teorico-pratiche relative alla specifica materia esercitata presso il Centro formazione professionale, con riguardo all'eventuale dimostrazione del corretto uso dei sussidi e mezzi didattici relativi al tipo di istruzione professionale impartito;

nozioni sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento al suo ordinamento scolastico.

Carriera esecutiva:

nozioni elementari di pedagogia con riferimento ai problemi della scuola e con speciale riguardo alla conoscenza dei princìpi fondamentali concernenti l'organizzazione della vita di classe e l'individuazione e risoluzione dei problemi inerenti al rapporto educativo-scolastico;

conoscenze teorico-pratiche relative alla specifica materia esercitata presso il centro formazione professionale, con speciale riguardo alla dimostrazione del corretto uso di mezzi, attrezzi, macchine, arredi e sostanze relative al tipo di istruzione professionale impartito;

nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.

Gli esami-colloquio di cui al precedente art. 5 saranno volti ad accertare anche il possesso da parte dei candidati di una preparazione pedagogica e metodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea ai fini dell'organizzazione della vita di una classe, in relazione agli interessi psicologici e pedagogici ed alle espressioni di libertà creativa nonché la conoscenza degli organismi partecipativi per la gestione delle attività di formazione professionale.

Al colloquio inoltre potrà essere dato, se del caso, un carattere pratico tendente ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, della padronanza delle mansioni e funzioni svolte e da svolgere nell'ambito della formazione e addestramento professionale.

Per i fini di cui al comma precedente la commissione stabilirà i criteri e le modalità di svolgimento della eventuale parte pratica del colloquio.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi per esame-colloquio ciascun aspirante deve presentare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale della Regione:

1) domanda in carta legale, diretta alla Presidenza della giunta provinciale - Ufficio del personale, indicando in essa:

le complete generalità;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso della buona condotta morale e civile;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
di essere di sana e robusta costituzione fisica;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
lo stato civile;
il titolo di studio posseduto;
carriera e/o materia di insegnamento per la quale si intende concorrere.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi di legge;

2) per il personale insegnante:

dichiarazione rilasciata dall'amministrazione provinciale da cui risultino: gli anni di servizio, le materie di insegnamento, l'orario di servizio effettuato;

per il personale di cui all'art. 23 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3:

dichiarazione rilasciata dall'amministrazione provinciale da cui risulti lo svolgimento delle mansioni previste dall'art. 23, primo comma, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per esame-colloquio di cui al presente regolamento saranno quelle previste dall'art. 23, quinto comma, e 24, quinto comma, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 24 marzo 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 22, *foglio n.* 92

(5051)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 marzo 1980, n. 2-23/Legisl.

Modifica del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 6 *maggio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale numero 20-16/Legisl. di data 22 ottobre 1979;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 2747 di data 28 marzo 1980;

Decreta:

Con decorrenza 1° aprile 1980 la tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento è sostituita dalla seguente nuova tabella:

Qualifiche	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento
Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale	I	30.600
Ispettore generale	I	29.900
Direttore di divisione, ispettore tecnico-amministrativo e insegnante di III e IV classe (carriera direttiva)	I	29.900
Direttore di sezione, coordinatore pedagogico e insegnante di II classe (carriera direttiva)	I	29.900
Consigliere e insegnante di I classe (carriera direttiva)	I	29.100
Segretario capo e personale con II qualifica (classe 5)	I	29.900
Segretario principale, insegnante di III e IV classe (carriera di concetto), insegnante delle scuole dell'infanzia (IV e V classe) e personale con II qualifica (classe 3 e 4)	I	29.100
Segretario, insegnante di I e II classe (carriera di concetto), insegnanti delle scuole dell'infanzia (I, II e III classe) e personale con II qualifica (classe iniziale, 1 e 2)	I	28.400
Coadiutore superiore e marescialli maggiori forestali	I	29.100
Coadiutore principale, assistente (IV, V e VI classe), personale sottufficiali e guardie forestali e istruttore di III e VI classe)	I	28.400
Rimanente personale	II	28.400

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 marzo 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 *aprile* 1980
Registro n. 23, *foglio n.* 46

(5052)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802020)